

COMUNE DI MISILMERI

★ 20 SET. 2016 ★

PRO. N. 29622 CAT  
FAS. La Sig.ra Giuseppina Bagnasco

On.le Tribunale Civile di Termini Imerese

ATTO DI CITAZIONE

La Sig.ra Giuseppina Bagnasco, nata a Marene (Cuneo) il 24.02.1955, residente a Misilmeri in Via Papa Pio XII, n.4, codice fiscale BGNP55B64E939C, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppina Sirchia, pec [lascafir@legalmail.it](mailto:lascafir@legalmail.it) elettivamente domiciliata nello Studio di Lei a Misilmeri, V.le Europa n 312, tel fax 0918723931 giusto mandato rilasciato in calce all'originale del presente atto, espone quanto segue.

Il giorno 15.10. 2013, l'odierna attrice si trovava a percorrere, in Misilmeri, la scalinata pubblica che consente l'accesso pedonale dalla via Roma al Corso Vittorio Emanuele, all'altezza della farmacia Borsellino; improvvisamente, impegnando il gradino IN DISCESA, non potendosi avvalere dell'appiglio di corrimano laterale (all.1) del quale, all'epoca del fatto descritto, la scalinata era sprovvista (e che soltanto in seguito all'evento lesivo l'Amministrazione ha provveduto ad installare in ossequio alla normativa recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici), rovinava per terra.

Immediatamente soccorsa da alcuni passanti, veniva trasportata dai soccorritori del 118 nel Pronto Soccorso dell'Ospedale Policlinico di Palermo dove veniva sottoposta ad esami strumentali del caso e dimessa con 10 giorni di prognosi e la seguente diagnosi: "politrauma acc. ".

Secondo la consulenza medico- legale prodotta in atti, la sig.ra Bagnasco riporta un danno biologico permanente pari al 10% e una inabilità di giorni 10 al 100% e di giorni 30 al 50% (all.2). Alla luce dei fatti sopra esposti, si provvedeva a costituire formalmente in mora, con lettera racc. r.r., il Comune di Misilmeri (all. 3). Successivamente, la Compagnia Assicurativa chiamata in garanzia, manifestava la determinazione di voler dar corso a un risarcimento ritenuto irrisorio rispetto ai danni patiti.

Ora, poiché non vi è dubbio che incombe sull'Ente Pubblico, proprietario di una strada adibita a pubblico transito:

- l'obbligo di provvedere alla manutenzione della stessa, così da scongiurare ogni e qualsivoglia pericolo a terzi;
- l'obbligo di esercitare la sorveglianza di tutte le superfici stradali e gli spazi pubblici allo scopo di eliminare qualsiasi inconveniente che possa rappresentare pericolo ed essere causa di sinistri a persone o cose;
- l'obbligo di effettuare, eventualmente, opere di transennamento e segnalazione del pericolo nelle forme prescritte;
- l'obbligo di provvedere alla dotazione di corrimano per le gradinate situate in spazi aperti al pubblico transito così da ovviare anche agli ostacoli frapposti alla regolare fruizione dello spazio pubblico,

il Comune di Misilmeri non può esimersi da responsabilità per i danni derivati all'utente in dipendenza di una situazione intervenuta nell'ambiente.

In ordine agli aspetti di diritto caratterizzanti l'odierna fattispecie, si rappresenta come, dall'esame delle norme e dei prevalenti orientamenti giurisprudenziali espressi in merito alle circostanze che formano il presupposto delle domande spiegate dall'Attrice, si rinvengano, nei confronti dell'Ente Pubblico sopra indicato, alcuni profili di responsabilità cui si ritiene opportuno, sia pure in breve, richiamare l'attenzione del Decidente, a principiarsi dai più pregnanti.

**1. Responsabilità ex art. 2051 c.c.**

Risulta evidente sotto questo aspetto, accertato il rapporto causale tra fatto e danno, la

Avvocati La Scala Sirchia  
90139 Palermo Via Villormosa, 41 Fax 091 582713 - 338 8970025  
90036 Misilmeri Viale Europa, 312 Fax 091 8723931

Copia

A. Sirchia

responsabilità dell'Ente il quale, oltre ad esserne proprietario, è custode degli impianti cui deve esercitare un potere diretto di controllo e vigilanza; per la Corte di Cassazione risponde delle conseguenze lesive che derivano dalla cosa in se stessa e non "...dal danno dall'uso della cosa" ( Cass. Civile n 295 del 2015) senza che ricada sull' attore l'onere di provare la colpa del Comune nei confronti del quale si concreta una ipotesi di responsabilità oggettiva.

Nel caso de quo, deve imputarsi inoltre, a carico di chi è tenuto, per obbligo giuridico, ad impedire l'evento una condotta omissiva da cui far derivare, pure, la violazione del principio del neminem laedere( art 2043 cc).

Pertanto, si concreta, a carico dell'Ente pubblico, tenuto alla vigilanza sullo stato di conservazione e sull'efficienza delle strutture, **l'inosservanza della diligenza dovuta secondo adeguati parametri di condotta.**

Soltanto ciò è motivo sufficiente ad affermare la responsabilità del Comune convenuto, in conseguenza del sinistro occorso il 15.10.2013.

2. **Responsabilità per violazione di norme cautelari contenute nel D.P.R. 24 luglio 1996 n. 503 "regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici"**

Il Comune di Misilmeri risulta aver disatteso, pure, l'art 7 del regolamento suddetto nonché i punti 4.1.10, 4.1.11, 8.1.1.0, 8.1.11 del D.M. 236 DEL 1989 richiamati dall'art 7 del regolamento di cui trattasi, che impongono il rispetto di precise regole comportamentali (infatti il D.P.R. n. 503 del 1996 non ha abrogato il precedente D.M. Del 1989 ma lo ha solo integrato).

3. **Responsabilità per violazione dell'art 2043 c.c.** che trova applicazione per condotta colposa del soggetto che ha procurato l'evento lesivo, colpa intesa come imprudenza, imperizia ed inosservanza di leggi o regolamenti, ordini e discipline. La diligenza, prudenza e la perizia vanno valutate alla luce di un parametro oggettivo costituito dal "*bonus pater familias*" e cioè del soggetto accorto, preparato che rispetti le regole da osservarsi in una certa situazione (Cassazione 22330 del 2014).


Ritenuto quanto sopra, la Sig.ra Giuseppina Matilde Bagnasco si vede costretta ad intraprendere il presente giudizio per ottenere un equo ristoro per

- Danno biologico (10%),
- Inabilità temporanea totale (10 gg),
- Danno morale,
- Inabilità temporanea parziale (30 gg),
- Refusione Spese.

A tal fine,

**CITA**

il Comune di Misilmeri, in persona del Sig. Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato per la carica a Misilmeri in P.zza Comitato 1860, nella la Casa Comunale, a comparire innanzi all'On.le **Tribunale Civile di Termini Imerese, in composizione monocratica, G.U. designando ai sensi dell'art. 168 cpc**, per l'udienza che Questi terrà il giorno 25.01.2017 alle ore legali, nei locali di Sue ordinarie sedute, siti a Termini Imerese, P.zza Di Blasi n 1, con invito a costituirsi in giudizio venti (20) giorni prima dell'udienza indicata, ai sensi e nelle forme stabilite dall'art. 168 cpc ovvero di quella fissata ex art. 168 bis ultimo comma dal Giudice designando, con espresso avvertimento che la costituzione oltre il suddetto termine implica le decadenze di cu all'art. 167 e 38 cpc e che non comparendo si procederà in contumacia, affinché ritenuto in fatto ed in diritto quanto sopra esposto,



nonchè per ogni altro motivo di fatto e diritto che si fa salvo,

**Voglia l'On.le Tribunale Civile di Termini Imerese,**

**in composizione monocratica,**

Reiectis adversis

1. Ritenere e dichiarare il Comune di Misilmeri, in persona del Sindaco p.t., in qualità di proprietario e di affidatario del servizio manutenzione strade e arredi comunali, responsabile dei fatti esposti in narrativa;

2. Condannare il Comune di Misilmeri, in persona del Sig. Sindaco p.t, a corrispondere alla Sig.ra Giuseppina Matilde Bagnasco, una somma non inferiore ad € 30000,00, ovvero quella che l'On.le Tribunale Civile riterrà dovuta, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo, per i danni fisici, morali e materiali patiti e patienti in conseguenza del sinistro occorso il 15.10.2013.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio.

Come mezzo al fine si chiede:

- voler ammettere **CTU medica** al fine di accertare i postumi invalidanti, nonchè i periodi di inabilità temporanea ed assoluta patiti dall'odierna attrice;

- voler ammettere **prova testimoniale** sul seguente articolato:

1.vero è che la Sig.ra Giuseppina Matilde Bagnasco, il giorno 15.10.2013, alle ore 10.15 circa, cadeva per terra a Misilmeri impegnando la scalinata che collega Via Roma a Corso Vittorio Emanuele;

2.vero è che la Stessa accusava forti dolori ;

Si indica a teste il Sig. Stefano Romano nato a Palermo il 30.06.1963, con espressa riserva di indicarne altri, di dedurre, eccepire e provare, anche in esito all'atteggiamento processuale di controparte.

Si chiede altresì l'ammissione di **interrogatorio formale** del Sindaco p.t. il Comune di Misilmeri nonché di Funzionario e/o Dirigente da questi delegato sul seguente articolato:


1.vero è che sino alla data del 15.10.2013 non era installato alcun corrimano ovvero alcun altro ausilio per la percorrenza in sicurezza della scalinata che in asse rispetto alla via Principe Umberto consente l'accesso pedonale dalla Via Roma al Corso Vittorio Emanuele.

Si producono:

- Rilievo fotografico;
- Documentazione medica;
- Lettera racc. r.r.;
- Consulenza medica di parte;
- Ricevute di pagamento;
- Copia doc. identità.

Salvis juribus late  
Misilmeri, 8.09.2016

Avv. Giuseppina Sirchia



Io sottoscritta Giuseppina Mariùle Bagnasco, nata a Marene il 24.02.1955, residente a Misilmeri in Via Papa Pio XII n 4, codice fiscale BGNGPP55B64E939C elettivamente domiciliata a Misilmeri in V.le Europa n 312 nello studio dell'Avv. Giuseppina Sirchia, pec [lascasini.legalmail.it](mailto:lascasini.legalmail.it), fax 09158723931, conferisco al predetto Avv. Giuseppina Sirchia ampio mandato perché mi rappresenti e difenda in seno al giudizio promosso in danno del Comune di Misilmeri innanzi al Tribunale di Termini Imerese.


A tal fine la sottoscritta autorizza espressamente il predetto avvocato a rappresentarla e difenderla in tutte le cause attive o passive, di cognizione o di esecuzione, conferendole tutte le facoltà di legge ivi compresa quella di conciliare e transigere.

Autorizza altresì il difensore all'uso dei dati personali, limitatamente alle ragioni di ufficio, nei modi e termini previsti dalla legge.

Misilmeri, 8.09.2016

Firma: *Bagnasco Giuseppina Mariùle*

Per autentica:



## ATTO DI NOTIFICAZIONE

L'anno 2016 il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_  
in Palermo, su istanza della Sig.ra Giuseppina Matilde Bagnasco, ut sopra rappresentata,  
difesa ed elettivamente dom.ta, io sottoscritto A.U.G. addetto all'ufficio unico notificazione  
atti del Tribunale di Termini Imerese

### HO NOTIFICATO E DATO COPIA

di tutto quanto sopra precede al

**Comune di Misilmeri, in persona del Sig. Sindaco p.t., domiciliato per la carica a  
Misilmeri , P.zza Comitato 1860 nella Casa Comunale,  
consegnandone copia a mani di**

perché ne abbia piena e legale scienza e per tutti gli effetti di legge.

(\*) Dichiaro

# UNEP - TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE

55

COPIA

PATR. SPESE STATO Cron.343 - 1/1

Reg. 4/2016 Modello A Debito

Richiedente SIRCHIA AVV. GIUSEPPA

## Relazione di notificazione

Io sottoscritto Uff./Funz. Giudiziario, addetto al su indicato ufficio, ho notificato il presente atto di CITAZIONE a:

COMUNE DI MISILMERI

PIAZZA COMITATO 1860,^ 90036 MISILMERI - ITALIA

mediante consegna di copia conforme all'originale a mani:

capace e convivente, che si incarica della consegna in assenza del destinatario e di persone idonee a riceverlo l'atto, in busta chiusa e sigillata completa di n. cron., ai sensi di legge.

MISILMERI

L'Ufficiale Giudiziario **DANIATA VINCENZO**

Atto notificato ai sensi dell'art. \_\_\_\_\_

Atto notificato ai sensi dell'art. 140 c.p.c.: curato il deposito della copia dell'atto in busta chiusa e sigillata completa di numero di cronologico, nella Casa Comunale di MISILMERI.

139 c.p.c.

per non aver rinvenuto alcuno all'indicato domicilio;

660 c.p.c.

per l'assenza o il rifiuto di persone idonee a cui poter consegnare l'atto ai sensi di legge.

Avviso Spedito con Racc. n. \_\_\_\_\_

MISILMERI il \_\_\_\_\_

Funzionario/Uff. Giud. \_\_\_\_\_

MISILMERI il \_\_\_\_\_

Eseguita Affissione a norma di legge

Funzionario/Uff. Giud. \_\_\_\_\_

Funzionario/Uff. Giud. \_\_\_\_\_

MISILMERI il \_\_\_\_\_

Funzionario/Uff. Giud. \_\_\_\_\_

Spedita Racc. A.R. n. \_\_\_\_\_


il \_\_\_\_\_

Funzionario/Uff. Giud. \_\_\_\_\_

### SPECIFICA

Diritti	€ 2,58
Trasferte	€ 12,45
10%	€ 1,25
Spese	€ 0,00
Varie	€ 0,00
Bolli	€ 0,00
<b>TOTALE</b>	<b>€ 16,2</b>

Data rich. 22/09/16  
Ufficiale Giudiziario



# COMUNE DI MISILMERI

(Città metropolitana di Palermo)

☎ 091/8711300 (PBX) Telefax 091/8733384

www.comune.misilmeri.pa.it

**CONFERIMENTO INCARICO A LEGALE ESTERNO ALL'ENTE PER RESISTERE ALL'ATTO DI CITAZIONE PROMOSSO INNANZI AL TRIBUNALE CIVILE DI TERMINI IMERESE DALLA SIG.RA BAGNASCO GIUSEPPINA.**

## VERBALE DI SORTEGGIO DEGLI AVVOCATI

Premesso:

- che l'Amministrazione Comunale intende avviare le procedure per resistere all'atto di citazione promosso innanzi al Tribunale Civile di Termini Imerese dalla sig.ra Bagnasco Giuseppina;
- che la disciplina contenente i criteri inerenti il conferimento degli incarichi legali di gestione del contenzioso a professionisti esterni, approvata con deliberazione della Giunta Comunale n. 85 del 27.09.2016, all'art. 5, comma 3°, prevede che l'individuazione del professionista cui affidare l'incarico avviene a cura del Responsabile dell'Area affari generali ed istituzionali, tenuto al rispetto delle seguenti regole: a) attingimento esclusivo dall'elenco comunale degli avvocati; b) richiesta di preventivo da inviare almeno a tre professionisti iscritti nell'elenco per la medesima sezione ( amministrativa, contenzioso civile e tributario, contenzioso lavoristico, contenzioso penale, cassazione civile, cassazione penale) da individuare mediante sorteggio tra gli iscritti nella medesima sezione, alla presenza di due testimoni;

Ciò premesso:

Oggi, 03.01.2017, alle ore 09:00 il Responsabile dell'Area 1 "Affari generali ed istituzionali", alla continua presenza dei testimoni, sigg.ri Pavone Angela e Campo Concetta, dipendenti comunali, preso atto che il legale in questione dovrà essere tratto dalla sezione "contenzioso civile e tributario" procede al sorteggio.

Predisposti i bussolotti in numero corrispondente agli iscritti nella sezione "contenzioso civile e tributario" dell'elenco comunale degli avvocati (n. 32), approvato con determinazione n. 260/A1 del 30.11.2016, gli stessi vengono numerati dall'1 al 32; quindi si procede al sorteggio di tre professionisti mediante estrazione dei bussolotti, ottenendo il seguente esito: vengono estratti i bussolotti contenenti i numeri 6, 19 e 26, corrispondenti, in ordine, agli avvocati: De Caro Miriam, Monte Antonino e Ribaudò Giuseppe.

Ai predetti professionisti sarà inviata richiesta di preventivo di spesa in conformità a quanto previsto dalla disciplina di cui sopra è cenno.

Letto, approvato e sottoscritto.

**Il Responsabile dell'Area 1  
Dott. Antonino Cutrona**

**I testimoni**

Angela Pavone  
Concetta Campo

Egregi Signori,

come richiesto, allego alla presente, in unico file sottoscritto digitalmente, il parere preliminare in merito alla fattispecie posta all'esame unitamente al preventivo al ribasso.

Distinti saluti

avvocato Miriam De Caro

Da: "Antonino Cutrona" [affarilegali@pec.comune.misilmeri.pa.it](mailto:affarilegali@pec.comune.misilmeri.pa.it)

A: [miriamdecaro@pecavvpa.it](mailto:miriamdecaro@pecavvpa.it)

Cc:

Data: Tue, 3 Jan 2017 10:24:53 +0100 (CET)

Oggetto: Resistenza all'atto di citazione promosso innanzi al Tribunale Civile di Termini Imerese dalla sig.ra Bagnasco Giuseppina

> Questa Amministrazione deve conferire incarico per la resistenza all'atto di citazione promosso innanzi al Tribunale Civile di Termini Imerese dalla sig.ra Bagnasco Giuseppina. Pertanto, si invita la S.V. a voler trasmettere preventivo di spesa redatto in ribasso rispetto al prezzo indicato nell'annesso allegato. In uno al preventivo, a norma di quanto previsto all'art. 5, c. 3, lett.b, della vigente disciplina contenente i criteri inerenti il conferimento degli incarichi legali, approvata con deliberazione della Giunta Comunale n. 85 del 27.09.2016, la S.V. dovrà rendere parere preliminare in ordine alla sussistenza in fatto e in diritto delle ragioni per resistere in giudizio. Il preventivo di spesa dovrà pervenire entro il termine di gg. 3 dal ricevimento della presente. Si allega documentazione relativa al giudizio in questione e lo schema del disciplinare d'incarico.

> Distinti Saluti.



STUDIO LEGALE  
AVVOCATO MIRIAM DE CARO

90141 PALERMO - VIA PIGNATELLI ARAGONA N° 7 - TEL. 091 6118213 - FAX 091 6093522-  
CELL. +39 3389554854

*miriamdecaro@avvocatipalermo.it - miri.umdecaro@pecavvp.it*

Spettabile Amministrazione, Egregi Signori,

in riscontro alla Vs. pec del 03/01/2017, esaminati gli atti ad oggi trasmessi in relazione al giudizio promosso dalla Signora Bagnasco a seguito di un sinistro occorso nel comune di Misilmeri, mi pare opportuno formulare le seguenti considerazioni.

Preliminarmente rilevo la necessità di consultare la documentazione avversaria menzionata nell'atto di citazione e depositata in seno alla produzione in ragione della ristrettezza delle tempistiche processuali; l'udienza in citazione è fissata al prossimo 25 gennaio di talché appare assai probabile che la costituzione non potrà avvenire nei termini previsti dall'art. 167 c.p.c. e dunque nel rispetto dei venti giorni prima dell'udienza.

La costituzione del convenuto, secondo il disposto dell'art. 166 c.p.c. come novellato dalla l. n. 353/1990, deve avvenire, mediante il deposito in cancelleria del fascicolo, **almeno 20 giorni prima dell'udienza di comparizione fissata dall'attore nell'atto di citazione** (o dal giudice nell'udienza fissata a norma dell'art. 168-bis, 5° comma, c.p.c.). Il termine non è perentorio giacché nulla vieta al convenuto di costituirsi fino all'udienza di precisazione delle conclusioni (ex art. 189 c.p.c.), tuttavia **la costituzione tardiva implica le decadenze di cui all'art. 167 c.p.c.** Soltanto con l'attività di costituzione in giudizio, infatti, il convenuto può contestare le pretese dell'attore sollevando eccezioni, svolgendo domande riconvenzionali o richiedendo la chiamata in causa di un terzo, che vanno svolte, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta, con la costituzione entro i termini di venti giorni prima dell'udienza di comparizione.

Pertanto, qualora il Comune non abbia intenzione di chiamare in causa un terzo soggetto, quale potrebbe essere la Compagnia Assicurativa o di sollevare particolari eccezioni preliminari, tale decadenza non comporterà pregiudizio potendo l'Amministrazione costituirsi fino alla precisazione delle conclusioni.

Volendo adesso procedere all'analisi delle problematiche sottese alla fattispecie oggi all'esame, si ritiene che la stessa sia riconducibile sotto l'egida della responsabilità ex art. 2051 e /o 2043 cc..

Si rammenta che l'ipotesi di responsabilità ex art. 2051 c.c. si configura come oggettiva di talché parte attrice avrà l'onere di dimostrare il danno ed il nesso di causalità spettando invece al convenuto fornire la prova del caso fortuito.

STUDIO LEGALE  
AVVOCATO MIRIAM DE CARO

90141 PALERMO - VIA PIGNATELLI ARAGONA N 7 - TEL. 091 6118213 - FAX 091 6093522-

CELL. +39 3389554854

*miriamdecaro@avvocatipalermo.it - miriamdecaro@pecavvpa.it*

Pertanto, l'attore, agendo per il risarcimento dei danni ex art. 2051 c.c., dovrà dare prova del danno, dell'esistenza di una relazione causale/eziologia tra la cosa in custodia (la scala) e l'evento lesivo lamentato ed il potere fisico effettivo sulla cosa in custodia da parte del Comune/custode.

Infatti, nella responsabilità ex art. 2051 c.c. è sufficiente per l'attore provare che il danno lamentato derivi dalla cosa da altri custodita, senza necessità di provare altresì la condotta - commissiva od omissiva - del custode produttrice del danno, salvo a quest'ultimo l'onere della prova del caso fortuito (cfr. tra le tante: Cass. 4.12.95 n. 12500, Cass. n. 2861/95, Cass. n. 1332/94).

L'accertamento in ordine alla sussistenza della responsabilità oggettiva e quello in ordine all'intervento del caso fortuito che lo esclude, involgono delle valutazioni, quali il dispiegarsi dei vari fattori causali, la ricerca dell'effettivo antecedente dell'evento dannoso, l'indagine sulla condotta del danneggiante e del danneggiato, le modalità di causazione del danno, che come tali sono riservati al giudice del merito.

Sul custode della cosa, quindi per liberarsi dalla presunzione di responsabilità posta a suo carico, incombe *onus probandi* riguardo l'esistenza del caso fortuito che consiste in un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, dal carattere imprevedibile ed eccezionale, che può concretizzarsi anche nel comportamento colposo del danneggiato, idoneo ad interrompere il nesso causale tra la cosa custodita e l'evento dannoso che si è verificato. Una volta accertata la sussistenza del caso fortuito, e cioè una volta escluso il nesso causale tra la cosa e l'evento dannoso, resta esclusa non solo la responsabilità ex art. 2051 c.c. ma anche una responsabilità ex art. 2043 c.c. (Cass. Civ. 22807/2009).

L'applicazione dell'art. 2043, c.c. implica che sia il danneggiato a dover provare la colpa del Comune, allegando in causa che la "buca", "la scala" o "la mancanza di cortinaio" come nella fattispecie, rappresentava un pericolo occulto (definito anche insidia o trabocchetto), caratterizzato dalla coesistenza dell'elemento oggettivo della non visibilità e dell'elemento soggettivo della imprevedibilità, invece l'applicazione dell'art. 2051, c.c. consente una inversione della prova: il Comune è obbligato a custodire le strade, con la conseguenza che è responsabile dei danni cagionati alle persone e cose, nei limiti in cui non vi sia l'impossibilità di governo del territorio.

La difesa avversaria menziona altresì una eventuale responsabilità del Comune che avrebbe violato le norme relative all'abbattimento delle barriere architettoniche citando normativa inerente agli edifici pubblici ed

STUDIO LEGALE  
AVVOCATO MIRIAM DE CARO

90141 PALERMO - VIA PIGNATELLI ARAGONA N 7 - TEL. 091 6118213 - FAX 091 6093522-

CELL.+39 3389554854

*miriamdecaro@avvocatipalermo.it - miriamdecaro@pecavvp.it*

all'edilizia residenziale (DM 236 del 1989) nonché il DPR 503 del 1996 che ne ha esteso l'applicazione anche agli spazi urbani.

Come dichiarato dal Responsabile dell'Area V manutenzione e servizi a rete con nota prot. 256 del 09.01.2014 in considerazione della quale il broker respingeva la richiesta di risarcimento, si potrebbe evidenziare la circostanza che la scalinata costituisce manufatto storico e che in quanto tale necessita di apposite autorizzazioni per apportare qualsivoglia modifica.

A parere dello scrivente, però, tale strada potrebbe rivelarsi non scevra da difficoltà.

Se è vero, infatti, che comunemente si ritiene che le norme per l'eliminazione delle barriere non si applichino ai beni cd. "vincolati" poiché gli interventi potrebbero essere lesivi per le caratteristiche storiche, è anche vero che sebbene il Ministero per le attività culturali possa negare l'autorizzazione alla realizzazione di interventi ritenuti lesivi, di fatto si insiste nel trovare una soluzione anche mediante opere provvisorie o in caso contrario obbliga a fornire idonea motivazione alla mancata adozione.

Si converrà dunque che qualora la realizzazione del corrimano sia stata eseguita successivamente al sinistro, sarebbe auspicabile fornire prova che l'Amministrazione si è attivata per l'adozione della misura protettiva ponendo in essere tutte le attività necessarie e che pertanto il ritardo non è riconducibile a qualsivoglia mancanza dell'amministrazione comunale.

Orbene alla luce di queste brevi premesse, a mio parere, sarebbe fondamentale comprendere se effettivamente il corrimano sia stato posto successivamente alla data del sinistro e se vi sono, o vi sono state, ulteriori richieste risarcitorie relative a cadute sullo stesso luogo e per le medesime ragioni.

Ad onor del vero la responsabilità ex art. 2051 c.c. costringe il custode ad un impegno probatorio non facile, dovendo quest'ultimo fornire la prova del caso fortuito che potrebbe anche configurarsi nella colpa del danneggiato. Non è possibile dunque allo stato eseguire pronostici in merito all'esito del giudizio. Direi che appare fondamentale comprendere meglio la dinamica del sinistro che - stando alla narrativa dell'atto introduttivo notificato - non risulta chiara e ben delineata.

STUDIO LEGALE  
AVVOCATO MIRIAM DE CARO

90141 PALERMO - VIA PIGNATELLI ARAGONA N° 7 - TEL. 091 6118213 - FAX 091 6093522-

CELL. +39 3389554854

*miriamdecaro@avvocatipalermo.it - miriamdecaro@pec.avvpa.it*

Di talché, la difesa dell'Amministrazione, qualora sia effettivamente dimostrata la verificazione dell'evento, dovrebbe focalizzarsi sulla assenza di responsabilità della stessa riconducibile invece al fatto della Signora Bagnasco che sicuramente avrà avuto buona conoscenza dei luoghi e che avrebbe comunque ben potuto appoggiarsi - posto che la caduta sembrerebbe essere avvenuta nell'ultimo tratto della scala che vedo nelle foto allegate - al muro peraltro basso e sommontato da inferriata protettiva.

Naturalmente, in subordine, qualora il Decidente ravvisasse qualsivoglia responsabilità dell'Amministrazione, si dovrà insistere affinché venga riconosciuto il concorso di colpa con la danneggiata che non ha posto la dovuta diligenza.

A seguito poi dell'iter processuale si potrà eventualmente valutare l'ipotesi di formulare in corso di causa una proposta transattiva qualora le risultanze probatorie dovessero far intravedere un esito sfavorevole.

Come detto in precedenza, sarà necessario visionare la documentazione depositata dall'attrice al fine di elaborare la migliore difesa, di concerto con questa amministrazione, non soltanto in relazione alla verificazione ed alla dinamica del sinistro ma anche in relazione alla quantificazione del danno che parebbe, prima *facto*, eccessiva.

Premesso quanto sopra esposto, rimango a Vs. disposizione per ogni ulteriore approfondimento.

In attesa di conoscere le determinazioni che codesta amministrazione vorrà adottare, porgo distinti saluti.

avvocato Miriam De Caro

all. I: come da Vs. richiesta allego preventivo al ribasso.

Preventivo  
Tribunale di Termini Imerese  
Comune di Misilmeri/Bagnasco Giuseppina  
Liquidazione giudiziale compenso avvocati in ambito Civile  
Artt. 1 - 11 D.M. 55/2014

Competenza: Giudizi di cognizione innanzi al tribunale  
Valore della Causa: Da € 26.001 a € 52.000

Fase	Compenso
Fase di studio della controversia	€ 810,00
Fase introduttiva del giudizio	€ 574,00
Fase istruttoria e/o di trattazione	€ 1.204,00
Fase decisionale	€ 1.384,00
<b>Compenso tabellare ex Art. 4, comma 5:</b>	<b>€ 3.972,00</b>

**RIDUZIONI ( in 25 % sul compenso )**

Riduzione del 25% su euro 3.972,00	€ -993,00
<i>Compenso al netto delle riduzioni</i>	<b>€ 2.979,00</b>

**PROSPETTO FINALE**

Compenso tabellare ex Art. 4, comma 5	€ 3.972,00
Totale variazioni in diminuzione	- € 993,00
<i>Compenso totale</i>	<b>€ 2.979,00</b>
Spese generali ( 10% sul compenso totale )	€ 297,90
Cassa Avvocati ( 4% )	€ 131,08
<i>Totale Imponibile</i>	<b>€ 3.407,98</b>
IVA 22% su Imponibile	€ 749,76
<b>IPOSTESI DI COMPENSO LIQUIDABILE</b>	<b>€ 4.157,74</b>
A dedurre ritenuta d'acconto 20% (su compenso e spese imponibili)	€ 655,38
<b>Totale documento</b>	<b>€ 3.502,36</b>

Palermo, 03 gennaio 2017

avvocato Miriam De Caro

**COMUNE DI MISILMERI**  
Città Metropolitana di Palermo

**DISCIPLINARE D'INCARICO LEGALE**

**Oggetto:** disciplinare di incarico relativo atto di citazione promosso innanzi al Tribunale Civile di Termini Imerese dalla sig.ra Bagnasco Giuseppina.

L'anno duemiladiciassette il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ in Misilmeri nella residenza comunale

Con la presente scrittura privata, avente per le parti forza di legge, a norma dell'art. 1372 del codice civile,

**TRA**

• Il Comune di Misilmeri (di seguito Comune) con sede in Misilmeri, Piazza Comitato 1860 n. 26, Codice fiscale: 86000450824, qui rappresentato dal Dott. Antonino Cutrona, il quale dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune predetto, che rappresenta nella Sua qualità di Funzionario Responsabile dell'Area 1 – Affari Generali ed istituzionali, giusta provvedimento sindacale n. 10/2015, in virtù delle vigenti norme statutarie e regolamentari;

**E**

L'avv. Miriam De Caro del foro di Palermo, (di seguito legale) nata a Palermo il 09.11.1977, con studio legale in Palermo, Via Pignatelli Aragona n. 7, C.F.: DCRM77S49G273F, Partita IVA: 05714200820, iscritto all'albo degli avvocati presso il Tribunale di Palermo;

**Premesso che**

il Comune di Misilmeri intende avvalersi dell'assistenza legale per resistere all'atto di citazione promosso innanzi al Tribunale Civile di Termini Imerese dalla sig.ra Bagnasco Giuseppina;

Con provvedimento del Sindaco n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, si è provveduto all'individuazione e nomina dell'Avvocato Miriam De Caro, cui affidare l'assistenza legale per resistere all'atto di citazione promosso innanzi al Tribunale Civile di Termini Imerese dalla sig.ra Bagnasco Giuseppina, autorizzando il Responsabile del Settore all'adozione di tutti gli atti e provvedimenti connessi e consequenziali.

**Ciò premesso:**

Tra le parti sopra costituite, si conviene e si stipula il conferimento di un incarico legale, secondo le seguenti modalità e condizioni:

Art. 1) L'incarico ha per oggetto la resistenza all'atto di citazione promosso innanzi al Tribunale di Termini Imerese dalla sig.ra Bagnasco Giuseppina;

Art. 2) Il valore della causa è inserito nella fascia compresa tra € 26.001 ed € 52.000;

Art 3) Il legale si impegna ad applicare e percepire, per l'incarico ricevuto e di cui alla presente convenzione, la somma complessiva di € 4.157,74, comprensivo di IVA CPA e ritenuta d'acconto come per legge, previsti dalle tariffe professionali vigenti nel tempo in materia civile. Convengono le parti che, ove anche una delle attività professionali previste nel preventivo di spesa non venga svolta, è chiaro che il relativo importo verrà detratto dal totale, mentre se sarà necessario ai fini della migliore difesa dell'Ente Locale svolgere o modificare una delle citate attività professionali, si comunicherà la relativa variazione supportandola da adeguata motivazione.

- Art. 4) E' fatto obbligo del professionista la stretta osservanza del codice deontologico e del codice integrativo di comportamento adottato dall'Ente;
- art. 5) E' fatto obbligo del professionista incaricato di aggiornare per iscritto costantemente l'Ente sullo stato generale del giudizio e l'esito delle singole udienze, con l'indicazione dell'attività posta in essere e di inviare in tempi congrui copia di ogni memoria, comparsa o altro scritto difensivo redatto nell'esercizio del mandato conferito, nonché degli atti di controparte;
- Art. 6) E' fatto obbligo del legale, alla conclusione di ogni fase o grado di giudizio per cui è incaricato di rendere per iscritto un parere all'Amministrazione in ordine alla sussistenza o meno di motivi per proporre gravame o resistere negli eventuali gradi successivi di giudizio o comunque per impugnare i provvedimenti emanati nel contenzioso assegnato;
- Art. 7) E' fatto al professionista obbligo di rendere parere scritto in ordine all'eventuale proposta di transazione giudiziale;
- Art. 8) E' fatto obbligo al legale, di partecipare ad incontri e riunioni per la trattazione della causa anche in corso del suo svolgimento a richiesta del Comune;
- Art. 9) E' previsto l'abbattimento del 25% del compenso pattuito in caso di soccombenza o abbandono del giudizio e abbattimento del 10% in caso di soccombenza parziale;
- Art. 10) In caso di vittoria nel giudizio da parte del Comune il professionista ha diritto a percepire il maggiore compenso conseguente alla liquidazione operata dal Giudice che sia effettivamente incassata;
- Art. 11) Il Legale incaricato ha diritto all'integrale rimborso delle spese vive documentate;
- Art. 12) E' fatto obbligo al legale incaricato, qualora la sentenza favorevole all'Ente condanni la controparte al pagamento delle spese legali, di curare per conto ed in nome dell'Ente e senza ulteriore compenso, per l'attività di recupero crediti, l'esazione delle spese e degli onorari cui la controparte è stata condannata nei giudizi da esso trattati, resta inteso tra le parti che le spese borsuali per tale attività saranno a carico del Comune e che, inoltre, il Legale ha diritto a percepire i compensi giudizialmente liquidati per l'attività suddetta che saranno effettivamente incassati dal Comune;
- Art. 13) E' fatto obbligo al professionista incaricato di rendere la rendicontazione di cui all'art. 10 della vigente disciplina contenente i criteri per l'affidamento di incarichi legali di gestione del contenzioso a professionisti esterni, approvata con deliberazione della G. C. n. 85 del 27.09.2016;
- Art. 14) L'Amministrazione metterà a disposizione dell'avvocato incaricato la documentazione in proprio possesso e rilevante per la definizione della controversia. L'incaricato riceverà copia degli atti, salvo che per necessità di legge non debba essere acquisito l'originale, nel qual caso l'incaricato renderà dichiarazione impegnativa attestante il ritiro dell'atto e l'impegno a restituirlo non appena possibile.
- Art.15) L'Avvocato incaricato dichiara, altresì, di non avere in corso comunione d'interessi, rapporti d'affari, o d'incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il quarto grado con la controparte (o con i legali rappresentanti in caso di persona giuridica) sopra indicata e che inoltre non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi, né ricorre alcuna situazione di incompatibilità con l'incarico testè accettato alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale. Fatta salva l'eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, l'Amministrazione è in facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1453 e ss. del codice civile.

A tal fine, il legale nominato si impegna a comunicare tempestivamente all'Amministrazione l'insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità richiamate precedentemente.

- Art. 16) Il Comune ha facoltà di revocare in qualsiasi momento l'incarico al legale nominato, previa comunicazione scritta da dare con lettera raccomandata munita di avviso di ricevimento, con l'obbligo di rimborsare le spese necessarie fino a quel momento sostenute e di corrispondere il compenso per l'attività fino a quel momento espletata, il tutto nei limiti fissati al precedente punto 2) (minimi tariffari).
- Art. 17) Il legale ha facoltà di rinunciare al mandato per giusta causa, con diritto al rimborso delle spese sostenute ed al compenso per l'attività espletata, da determinarsi, nei limiti minimi di tariffa.
- Art. 18) Il Comune, si obbliga a fornire tempestivamente, per il tramite dei propri uffici e del proprio personale, ogni informazione, atto e documento utile alla migliore difesa richiesti dal legale.
- Art. 19) Il Comune, secondo quanto previsto dall'art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, informa il legale – il quale ne prende atto e dà il relativo consenso – che tratterà i dati contenuti nella presente convenzione esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.
- Art. 20) Per quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti rinviando alle norme del codice civile, a quelle proprie dell'ordinamento professionale degli avvocati ed alle relative tariffe professionali.
- Art.21) Il professionista si impegna ad attenersi agli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal Codice di Comportamento del personale dipendente del Comune di Misilmeri, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 33 del 28.04.2015, del quale ha preso conoscenza e per il quale si dichiara piena accettazione.

La presente scrittura privata, redatta in carta libera ed in doppio originale, sarà registrata soltanto in caso d'uso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, tariffa parte seconda, allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Ogni eventuale spesa inerente e conseguente alla stipulazione del presente atto è a carico del legale incaricato.

Letto, confermato e sottoscritto.

**L'Avv. Miriam De Caro**

**Il Responsabile dell'Area 1**

**(dott. Antonino Cutrona)**